



2021/0372(CNS)

26.10.2022

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinata alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)

(COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS))

Per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni:

Relatore per parere: Domènec Ruiz Devesa

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il trattato sull'Unione europea del 1992 (il "trattato di Maastricht") ha costituito una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa. Uno dei suoi compiti era quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e uno dei suoi obiettivi era quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione. A tale scopo, il trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell'Unione per tutti i cittadini degli Stati membri e, su questa base, ha conferito a tali cittadini una serie di diritti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La democrazia rappresenta uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. È importante garantire che i cittadini mobili dell'Unione possano esercitare pienamente i loro diritti politici nel contesto delle future elezioni del Parlamento europeo, dove i cittadini dell'Unione sono direttamente

rappresentati. La perdita dei diritti politici acquisiti dai cittadini dell'Unione a seguito della mobilità europea può impedire agli elettori mobili di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo. Un'unione sempre più stretta comporta necessariamente la graduale convergenza dei diritti politici tra i cittadini dell'Unione al momento del voto e della candidatura alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Con la risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione, il Parlamento europeo ha adottato una proposta riguardante un nuovo Atto elettorale europeo sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che armonizza ulteriormente i sistemi elettorali degli Stati membri introducendo elementi volti a rafforzare la legittimità democratica e a riflettere più accuratamente l'ampiezza del ruolo e delle competenze del Parlamento europeo. Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini mobili dovrebbe essere applicato in tutte le liste elettorali e le circoscrizioni stabilite dall'Atto, anche in caso di istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, al fine di garantire il rispetto del principio di non

discriminazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall'articolo 21 della stessa. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 21 TFUE, e dall'articolo 45 della Carta.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono stabilite dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio.

Emendamento

(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ***per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini*** sono stabilite dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio. ***Tali disposizioni dovrebbero essere conformi all'articolo 223, paragrafo 1, TFUE e alle disposizioni in***

vigore per la sua attuazione. Tali modalità non dovrebbero pregiudicare le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale e di talune persone che hanno stretti legami con tale Stato membro, diverse dai propri cittadini o dai cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato membro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020²⁴ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini *mobili* dell'Unione. Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.

²⁴ Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final

Emendamento

(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020²⁴ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini dell'Unione ***che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.*** Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.

²⁴ Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri, **per tali elezioni**.

Emendamento

(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme **per le elezioni del Parlamento europeo** in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini ("cittadini stranieri dell'Unione") possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Emendamento

(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini ("cittadini stranieri dell'Unione") possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento **dei cittadini di tale Stato membro** riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, adottando però misure adeguate affinché nessuno possa votare più di una volta o candidarsi in più di un paese.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando **il maggior numero possibile di** ostacoli alla partecipazione alle elezioni.

Emendamento

(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali **e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando **tutti gli** ostacoli alla partecipazione alle elezioni.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, è opportuno che **tali** cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta

Emendamento

(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini **stranieri** dell'Unione nel paese di residenza, **gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rendere disponibile l'iscrizione automatica in qualità di elettore, dopo che i cittadini dell'Unione hanno espresso la volontà di votare nello Stato membro di residenza. Qualora non si ricorra alla registrazione automatica, è**

d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.

opportuno che *i* cittadini *stranieri dell'Unione che desiderano votare* siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici *e simili* possibile *in tutti gli Stati membri*. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell'Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. *È* tuttavia **opportuno che** gli Stati membri, **per** stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, possano esigere la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in

Emendamento

(11) Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell'Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. Tuttavia, gli Stati membri **hanno un reale interesse a** stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE. **Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri** possano esigere, **in via straordinaria**, la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per

questione.

attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in questione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per consentire ai cittadini europei residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini di essere effettivamente eleggibili al Parlamento europeo, i partiti politici nazionali dovrebbero essere incoraggiati a non subordinare l'adesione dei loro membri alla cittadinanza dello Stato membro di elezione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione all'atto del deposito della *domanda di iscrizione* nelle liste elettorali o *della domanda di candidatura* nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.

(12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione all'atto *dell'iscrizione automatica o* del deposito della *dichiarazione formale della loro intenzione di iscriversi* nelle liste elettorali o di *candidarsi* nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Ai cittadini che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. ***I cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza dovrebbero essere tenuti a presentare una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.***

Emendamento

(13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Ai cittadini che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali ***o all'atto della loro iscrizione automatica*** in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. ***Quando ricevono una domanda di candidatura, gli Stati membri possono chiedere al cittadino dell'Unione interessato di presentare una dichiarazione in cui attesta di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. Tali requisiti dovrebbero essere applicati solo se applicabili anche ai cittadini dello Stato membro di residenza.***

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, è opportuno che gli Stati membri ***si scambino*** le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili

Emendamento

(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, ***gli Stati membri devono coordinare i loro sistemi amministrativi in modo coerente. Per questo motivo***, è opportuno che gli Stati membri ***siano tenuti a scambiarsi*** le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori ***stranieri*** dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione ***in uno Stato membro di residenza***. Poiché gli Stati membri si

dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.

basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare **un referente unico** per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.

Emendamento

(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare **un'unica autorità di contatto** per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.

Emendamento

(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. ***Tali autorità dovrebbero coordinare campagne di informazione insieme alle autorità locali e alle organizzazioni della società civile, ove possibile.*** Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili, ***idealmente senza superare un livello di complessità pari al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa. Le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente, tenendo conto del fatto che le liste elettorali devono essere chiuse 14 settimane e i candidati annunciati 12 settimane prima del giorno delle elezioni affinché gli Stati membri possano scambiarsi informazioni conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.***

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Per migliorare l'accessibilità delle

Emendamento

(21) Per migliorare l'accessibilità delle

informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in **almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse** lingue ufficiali dell'Unione **in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.**

informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in **tutte le lingue ufficiali dell'Unione.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre, ogni disposizione derogatoria deve essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta.

soppresso

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato

soppresso

membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato dovrebbe giustificare disposizioni derogatorie relative al diritto di voto che si basino sul criterio della durata della residenza.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Gli Stati membri in cui la percentuale di cittadini stranieri dell'Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbero poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE , disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare

Emendamento

(26) dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare e *armonizzare* la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche. *Tali dati dovrebbero essere*

l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.

raccolti in modo trasparente e coordinato in tutti gli Stati membri e sulla base di indicatori comuni. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo ***almeno due elezioni del Parlamento europeo.***

Emendamento

(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo ***ciascuna elezione del Parlamento europeo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo²⁷ tale convenzione. Per ***favorire*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei

Emendamento

(29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo²⁷ tale convenzione. Per ***assicurare*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze

cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.

specifiche dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani. ***Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone con disabilità ricevano, su loro richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità del voto per corrispondenza e del voto in presenza anticipato.***

²⁷ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

²⁷ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli Stati membri si adoperano per introdurre l'iscrizione automatica degli elettori stranieri dell'Unione, previo consenso dei cittadini dell'Unione interessati al momento dell'iscrizione come residenti nello Stato membro di residenza. Gli elettori stranieri dell'Unione che hanno rinunciato all'iscrizione automatica sono invitati a registrarsi come elettori con largo anticipo rispetto al periodo elettorale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere

Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere

elettori o eleggibili, gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

elettori o eleggibili, gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. ***Tuttavia, le decisioni relative alla privazione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dallo Stato membro d'origine non rendono i cittadini dell'Unione ineleggibili alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza se la normativa di quest'ultimo conferma tale diritto a tutte le persone con disabilità senza limitazioni.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri designano **un referente incaricato** di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale **referente** e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che **lo** riguardano. La Commissione tiene un elenco **dei referenti** e lo mette a disposizione degli Stati membri.

5. Gli Stati membri designano **un'autorità di contatto incaricata** di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale **autorità di contatto** e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che **la** riguardano. La Commissione tiene un elenco **delle autorità di contatto** e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine.

Emendamento

1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine. ***Tuttavia, le decisioni relative alla privazione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dallo Stato membro d'origine non escludono i cittadini dell'Unione dal voto alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza se la normativa di quest'ultimo conferma tale diritto a tutte le persone con disabilità senza limitazioni.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste

liste elettorali *in tempo utile* prima della consultazione elettorale.

elettorali *almeno 14 settimane* prima della consultazione elettorale, *affinché gli Stati membri possano scambiarsi informazioni in modo tempestivo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,

Emendamento

a) nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine, *se tale obbligo si applica anche ai cittadini dello Stato membro di residenza,*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) indichi, laddove lo desideri, la lingua di preferenza, tra quelle ufficiali dell'Unione, in cui vuole ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio

Emendamento

4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio

del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell'Unione.

del diritto di voto. Se **nello Stato membro di residenza** vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell'Unione, **e le notifiche sono fornite in una lingua ufficiale dell'Unione comprensibile agli elettori dell'Unione in questione.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in tempo utile e in un linguaggio chiaro **e semplice**, della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

Emendamento

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in tempo utile, in un linguaggio chiaro **e in una lingua ufficiale dell'Unione che egli comprende**, della decisione adottata riguardo **all'iscrizione automatica o** alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati al Parlamento europeo, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.

Emendamento

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati al Parlamento europeo, l'interessato può presentare i ricorsi **efficaci** che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l'interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento

4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l'interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3, ***in una lingua ufficiale dell'Unione a lui comprensibile.***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano un'autorità ***nazionale*** competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo. ***Le informazioni sono fornite a livello locale e nazionale in modo coordinato e, ove possibile, in cooperazione con le organizzazioni della società civile, all'atto della registrazione automatica o dopo la presentazione di una domanda di iscrizione nelle liste elettorali, tenendo conto del fatto che le liste elettorali devono essere chiuse 14 settimane e i candidati devono essere annunciati 12 settimane prima del giorno delle elezioni, affinché gli Stati membri possano scambiarsi informazioni in modo tempestivo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) informazioni sul sistema elettorale dell'Unione europea che consente l'elezione dei membri del Parlamento europeo e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione e all'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) le misure specifiche per facilitare l'esercizio del diritto di voto a particolari gruppi di elettori, quali le persone con disabilità o gli elettori che non possono partecipare il giorno delle elezioni.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni *di cui al paragrafo 2* sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.

3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e *tutte* le informazioni *comunicate ai sensi delle disposizioni della presente direttiva* sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice; *Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono comunicate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione consente ai cittadini l'accesso a queste informazioni e li aiuta a comprenderle anche tramite Europe Direct e La tua Europa.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità *e* alle persone anziane ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità, alle persone anziane, ***alle persone in zone remote, alle minoranze e a quanti incontrano difficoltà di voto in generale applicando i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882^{1 bis} e*** ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati, ***quali il linguaggio dei segni, il Braille o il formato di facile lettura. Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone con disabilità ricevano, su loro richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta.***

^{1bis} ***Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).***

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4, entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale. A tale scopo, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro *sei* settimane prima del primo giorno del periodo

Emendamento

1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4, entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale ***e tenendo debitamente conto delle date per l'annuncio dei candidati e la chiusura delle liste elettorali per le elezioni.*** A tale scopo, lo Stato membro di

elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro *sedici* settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Gli Stati membri *che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet* per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili *a* condizioni *simili* anche agli elettori dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri *offrono la possibilità di votare per corrispondenza alle elezioni del Parlamento europeo. In caso di* voto per corrispondenza *e se sono disponibili ai loro cittadini possibilità di voto anticipato, voto elettronico e voto via internet* per le elezioni del Parlamento europeo, *gli Stati membri* provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili *alle stesse* condizioni anche agli elettori dell'Unione. *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità e la segretezza del voto.*

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del

Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo. *Questi dati sono raccolti in modo*

Parlamento europeo.

trasparente e coordinato in tutti gli Stati membri e sulla base di indicatori comuni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi alla forma dei dati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Disposizioni derogatorie

1. Se in uno Stato membro la percentuale di cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini nazionali e stranieri dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini eleggibili dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri dell'Unione .

Tuttavia, agli elettori dell'Unione e ai cittadini eleggibili dell'Unione che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono

essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle

Emendamento

1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione **e al Parlamento europeo** informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento

misure adottate per favorirla.

europeo *di cui all'articolo 15* e una sintesi delle misure adottate per favorirla.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 18

Testo della Commissione

Entro due anni dopo *le elezioni* del Parlamento europeo *del 2029*, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche *un riesame* del funzionamento dell'articolo 13.

Emendamento

Entro due anni dopo *ogni elezione* del Parlamento europeo, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La *relazione di* valutazione comprende anche *una valutazione* del funzionamento dell'articolo 13. *La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.*

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *agli articoli 9, 10 e 13* è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4*, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui *agli*

Emendamento

3. La delega di potere di cui

articoli 9, 10 e 13 può essere revocata in qualsiasi momento **dal Parlamento europeo o dal Consiglio**. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **degli articoli 9, 10 e 13** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4,** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Allegato I – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Desidero ricevere tutte le informazioni future relative alle elezioni del Parlamento europeo in una delle seguenti lingue:

Emendamento 53

Proposta di direttiva Allegato II – comma 4

Testo della Commissione

Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine.

Emendamento

Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine ^{*1 bis*}.

1bis Solo se richiesto anche ai cittadini dello Stato membro di residenza.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Allegato II – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Desidero ricevere tutte le informazioni future relative alle elezioni del Parlamento europeo in una delle seguenti lingue:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)
Riferimenti	COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFCO 27.1.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 27.1.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Domènec Ruiz Devesa 20.4.2022
Esame in commissione	27.6.2022
Approvazione	25.10.2022
Esito della votazione finale	+ : 49 - : 3 0 : 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Damien Carême, Caterina Chinnici, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, José Gusmão, Erik Marquardt, Matjaž Nemeč, Janina Ochojska, Sira Rego, Franco Roberti, Rob Rooker, Róża Thun und Hohenstein
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Mohammed Chahim, Morten Løkkegaard

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

49	+
PPE	Asim Ademov, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skytvedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos
S&D	Pietro Bartolo, Mohammed Chahim, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemeč, Franco Roberti, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
RENEW	Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Morten Løkkegaard, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Yana Toom
VERTS/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Tineke Strik
THE LEFT	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão, Sira Rego

3	-
ID	Susanna Ceccardi, Annalisa Tardino
NI	Milan Uhrík

5	0
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Rob Rooker, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti